

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44/2025
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di giornali e riviste per il punto lettura di Romeno anno 2025 presso il bazar "Florio 1890" di Fattor Loris di Romeno – P.IVA 02790990226. CIG: B727CAFC17

L'anno duemilaventicinque addì quattro del mese di giugno alle ore 16:45 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nella sede del Comune di Cavareno si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ing.
FATTOR Luca	Sindaco di Romeno-Presidente		
Zini Luca	Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 44 del 04.06.2025

**OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di giornali e riviste per il punto lettura di Romeno anno 2025 presso il bazar "Florio 1890" di Fattor Loris di Romeno – P.IVA 02790990226.
CIG: B727CAFC17**

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

Ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 13 del 30/07/2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco";

Vista la conseguente convenzione n. 47 di rep. dd. 17.09.2019 sottoscritta dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone;

Vista la nota del comune di Ronzone dd. 11.04.2024, acquisita al prot. Ucaa. N. 718 dd. 11/04/2024, con la quale si rendeva noto che il Consiglio Comunale del Comune di Ronzone con deliberazione n. 25 di data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge a far data 14/01/2024 ed avente ad oggetto "Esame ed approvazione recesso dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" ha stabilito di esercitare il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1 gennaio 2025 e che dal 1 gennaio 2025 il comune di Ronzone tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferite all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 42 dd. 22.12.2008 del Comune di Romeno con la quale si deliberò di realizzare un servizio di pubblica lettura aderendo alla biblioteca pubblica del Comune di Taio, mediante l'istituzione di un punto di lettura che avrà sede in p.ed. 138 C.C. di Romeno –Via M. Zucali n. 29 e si approvò lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione del servizio bibliotecario intercomunale tra i Comuni di Taio e Romeno;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 14 dd. 28.12.2020 dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con la quale si è approvato il rinnovo della convenzione con il Comune di Predaia per la gestione del Servizio Bibliotecario intercomunale tra i Comuni di Predaia e Romeno (scadenza 31.12.2025).

Visto l'art. 1 – "Adempimenti Comune di Predaia" della predetta convenzione che al punto a) precisa: Il Comune di Predaia, Comune servente, per tramite della propria Biblioteca, provvede: ad assicurare la presenza nel Punto di Lettura di riviste e di quotidiani.

Considerato che per prassi ormai consolidata prima il Comune di Romeno e successivamente l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (a seguito stipula di nuova convenzione) hanno sempre provveduto ad impegnare negli anni le somme necessarie all'acquisto delle riviste settimanali o mensili sulla base di specifico elenco predisposto dal Responsabile della Biblioteca intercomunale tra i Comuni Taio e Romeno, da fornire alla biblioteca don Luigi Fattor di Romeno.

Ritenuto di affidare l'incarico della fornitura al bazar "Florio 1890" di Fattor Loris di Romeno – P.IVA 02790990226 disposto a fornire quanto necessario fino al 31.12.2025.

Ricordato che per le modalità di acquisizione/fornitura di beni e servizi, si richiamano le norme in materia che stabiliscono il principio che tali acquisti siano effettuati mediante modalità elettroniche, tramite MEPA o altri mercati elettronici (quale il Contracta in Provincia di Trento); oppure ancora attraverso l'adesione alle convenzioni (CONSIP o APAC a livello provinciale). In particolare, l'articolo 36 ter1, comma 1, (Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture) della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dispone che le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente:

- a) all'affidamento di contratti di forniture e servizi, anche mediante concessione, di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
- b) all'affidamento di contratti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro;
- c) all'affidamento di contratti di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
- d) ad effettuare ordini di qualunque importo mediante adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- e) all'esecuzione di contratti sottoscritti in esito alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d).

Il Capo IV del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 23/1990 n. 23, approvato con DPGP 22.05.1991 n. 10-40/Leg. che disciplina la materia concernente gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria; in particolare, l'articolo 23 stabilisce che i sistemi automatizzati per la scelta del contraente comprendono le gare telematiche ed il mercato elettronico.

Per l'acquisizione di beni e servizi, in determinati casi è possibile, peraltro, derogare dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico:

- a) è fatta salva la possibilità di ricorrere alle modalità tradizionali nei casi in cui il prodotto od il servizio richiesti non siano presenti sul mercato elettronico provinciale (Contracta) o nazionale (CONSIP);
- b) un'ulteriore eccezione è costituita dagli acquisti di limitato importo (spese minute): ai sensi dell'articolo 36 ter 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico viene meno per importi inferiori a 5.000,00 Euro (IVA esclusa).

Visto l'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19.07.1990, n. 23, che dispone che "fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei".

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, che dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Visto l'art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", come ultimo modificato con l'art. 14 della L.P. 12.02.2019 che prevede la possibilità per la P.A.T., per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 (IVA esclusa), escludendo l'utilizzo del mercato elettronico e quindi della piattaforma Contracta.

Ricordato che le ragioni che consentono di procedere mediante trattativa diretta, in deroga alle procedure concorsuali, possono essere così riassunte:

- ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19.07.1990, n. 23., “fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei”;
- i prezzi offerti sono stati giudicati congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione comunale, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato;
- la ditta risulta adeguatamente attrezzata per eseguire le prestazioni oggetto del presente provvedimento, garantendo così risultati ottimali.

Preso atto che sussistono i presupposti di fatto e le ragioni per il ricorso alla trattativa privata diretta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23, dato che gli importi sono inferiori a quelli richiesti dalla legge per esperire un confronto concorrenziale e di non ricorrere al mercato elettronico.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Visto il regolamento di contabilità, del servizio di economato e delle spese di rappresentanza, approvato dal consiglio dell'Unione in data 14 aprile 2021 con deliberazione n. 03.

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 18 del 27.12.2024 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione Documento Unico di Programmazione 2025-2027.”;

Vista la delibera consiliare dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 19 del 27.12.2024 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2027, nota integrativa e suoi allegati.”;

Vista la delibera della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 01 dd. 10.01.2025 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2025 - 2027. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.”;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 02 del 04.04.2025 di nomina del Responsabile del Servizio;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/200 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.);

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.Reg. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto dell'unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- 1 di affidare, a trattativa privata e per quanto meglio esposto nella premessa, il bazar “Florio 1890” di Fattor Loris di Romeno – P.IVA 02790990226 alla fornitura delle riviste elencate nell'allegato prospetto al costo indicato nella colonna accanto ad ogni rivista, salvo aumenti infrannuali, per un costo presunto totale fino al 31.12.2025 (abbonamenti di durata annuale) di € 1.700,00;
- 2 di impegnare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 730 Missione 05 Programma 02 Piano finanziario 1.03.01.01.001 per € 1.700,00 sul bilancio di previsione 2025-2027 che presenta adeguata disponibilità;

- 3 di consegnare copia del presente provvedimento alla responsabile della Biblioteca intercomunale tra i Comuni Taio e Romeno, al fine di attenersi all'acquisto delle riviste elencate nell'allegato prospetto e nel rispetto della spesa stanziata con la presente deliberazione;
- 4 di comunicare l'affido del presente incarico alle caratteristiche e condizioni elencate nel prospetto consegnato dalla responsabile della Biblioteca intercomunale, che si approva contestualmente alla presente, utilizzando quale sistema contrattuale lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali vigenti, implementato dalle disposizioni vigenti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi come evidenziato in premessa;
- 5 di inviare copia del presente provvedimento alla ditta "Florio 1890" di Fattor Loris.
- 6 di liquidare la spesa al ricevimento del documento fiscale relativo al materiale acquistato conforme a quanto richiesto;
- 7 di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta dell'Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.